



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO CONSILIARE 27 settembre 2018 n.125**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;  
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 24 settembre 2018;  
ValendoCi delle Nostre Facoltà;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**ADESIONE AL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI  
DIRITTI DEL FANCIULLO CHE STABILISCE UNA PROCEDURA PER LE  
COMUNICAZIONI INDIVIDUALI (OP-CRC-IC)**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura per le comunicazioni individuali (OP-CRC-IC) (Allegato A), fatto a New York il 19 dicembre 2011, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 settembre 2018/1718 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Stefano Palmieri – Matteo Ciacci*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Guerrino Zanotti*

**OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION  
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A  
COMMUNICATIONS PROCEDURE**



**UNITED NATIONS  
2011**

**OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION  
ON THE RIGHTS OF THE CHILD  
ON A COMMUNICATIONS PROCEDURE**

*The States parties to the present Protocol,*

*Considering* that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, the recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

*Noting* that the States parties to the Convention on the Rights of the Child (hereinafter referred to as "the Convention") recognize the rights set forth in it to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status,

*Reaffirming* the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

*Reaffirming also* the status of the child as a subject of rights and as a human being with dignity and with evolving capacities,

*Recognizing* that children's special and dependent status may create real difficulties for them in pursuing remedies for violations of their rights,

*Considering* that the present Protocol will reinforce and complement national and regional mechanisms allowing children to submit complaints for violations of their rights,

*Recognizing* that the best interests of the child should be a primary consideration to be respected in pursuing remedies for violations of the rights of the child, and that such remedies should take into account the need for child-sensitive procedures at all levels,

*Encouraging* States parties to develop appropriate national mechanisms to enable a child whose rights have been violated to have access to effective remedies at the domestic level,

*Recalling* the important role that national human rights institutions and other relevant specialized institutions, mandated to promote and protect the rights of the child, can play in this regard,

*Considering* that, in order to reinforce and complement such national mechanisms and to further enhance the implementation of the Convention and, where applicable, the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography and on the involvement of children in armed conflict, it would be appropriate to enable the Committee on the Rights of the Child (hereinafter referred to as "the Committee") to carry out the functions provided for in the present Protocol,

*Have agreed* as follows:

## **PART I GENERAL PROVISIONS**

### **ARTICLE 1 COMPETENCE OF THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD**

1. A State party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee as provided for by the present Protocol.
2. The Committee shall not exercise its competence regarding a State party to the present Protocol on matters concerning violations of rights set forth in an instrument to which that State is not a party.
3. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State that is not a party to the present Protocol.

### **ARTICLE 2 GENERAL PRINCIPLES GUIDING THE FUNCTIONS OF THE COMMITTEE**

In fulfilling the functions conferred on it by the present Protocol, the Committee shall be guided by the principle of the best interests of the child. It shall also have regard for the rights and views of the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

### **ARTICLE 3 RULES OF PROCEDURE**

1. The Committee shall adopt rules of procedure to be followed when exercising the functions conferred on it by the present Protocol. In doing so, it shall have regard, in particular, for article 2 of the present Protocol in order to guarantee child-sensitive procedures.
2. The Committee shall include in its rules of procedure safeguards to prevent the manipulation of the child by those acting on his or her behalf and may decline to examine any communication that it considers not to be in the child's best interests.

### **ARTICLE 4 PROTECTION MEASURES**

1. A State party shall take all appropriate steps to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any human rights violation, ill-treatment or intimidation as a consequence of communications or cooperation with the Committee pursuant to the present Protocol.
2. The identity of any individual or group of individuals concerned shall not be revealed publicly without their express consent.

## **PART II COMMUNICATIONS PROCEDURE**

### **ARTICLE 5 INDIVIDUAL COMMUNICATIONS**

1. Communications may be submitted by or on behalf of an individual or group of individuals, within the jurisdiction of a State party, claiming to be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in any of the following instruments to which that State is a party:
  - (a) The Convention;
  - (b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography;
  - (c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.

2. Where a communication is submitted on behalf of an individual or group of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.

## **ARTICLE 6 INTERIM MEASURES**

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State party concerned for its urgent consideration a request that the State party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.

2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

## **ARTICLE 7 ADMISSIBILITY**

The Committee shall consider a communication inadmissible when:

- (a) The communication is anonymous;
- (b) The communication is not in writing;
- (c) The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of the Convention and/or the Optional Protocols thereto;
- (d) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;
- (e) All available domestic remedies have not been exhausted. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;
- (f) The communication is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated;

(g) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State party concerned, unless those facts continued after that date;

(h) The communication is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit.

## **ARTICLE 8 TRANSMISSION OF THE COMMUNICATION**

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State party concerned as soon as possible.

2. The State party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that it may have provided. The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.

## **ARTICLE 9 FRIENDLY SETTLEMENT**

1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.

2. An agreement on a friendly settlement reached under the auspices of the Committee closes consideration of the communication under the present Protocol.

## **ARTICLE 10 CONSIDERATION OF COMMUNICATIONS**

1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol as quickly as possible, in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.

2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications received under the present Protocol.
3. Where the Committee has requested interim measures, it shall expedite the consideration of the communication.
4. When examining communications alleging violations of economic, social or cultural rights, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State party in accordance with article 4 of the Convention. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the economic, social and cultural rights in the Convention.
5. After examining a communication, the Committee shall, without delay, transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.

#### **ARTICLE 11 FOLLOW-UP**

1. The State party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee a written response, including information on any action taken and envisaged in the light of the views and recommendations of the Committee. The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.
2. The Committee may invite the State party to submit further information about any measures the State party has taken in response to its views or recommendations or implementation of a friendly settlement agreement, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State party's subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict, where applicable.

#### **ARTICLE 12 INTER-STATE COMMUNICATIONS**

1. A State party to the present Protocol may, at any time, declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider

communications in which a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under any of the following instruments to which the State is a party:

- (a) The Convention;
- (b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography;
- (c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.

2. The Committee shall not receive communications concerning a State party that has not made such a declaration or communications from a State party that has not made such a declaration.

3. The Committee shall make available its good offices to the States parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Convention and the Optional Protocols thereto.

4. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communications by any State party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State party concerned has made a new declaration.

### **PART III INQUIRY PROCEDURE**

#### **ARTICLE 13 INQUIRY PROCEDURE FOR GRAVE OR SYSTEMATIC VIOLATIONS**

1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State party of rights set forth in the Convention or in the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography or on the involvement of children in armed conflict, the Committee shall invite the State party to cooperate in the examination of the

information and, to this end, to submit observations without delay with regard to the information concerned.

2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State party concerned, as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State party, the inquiry may include a visit to its territory.

3. Such an inquiry shall be conducted confidentially, and the cooperation of the State party shall be sought at all stages of the proceedings.

4. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit without delay these findings to the State party concerned, together with any comments and recommendations.

5. The State party concerned shall, as soon as possible and within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.

6. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultation with the State party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its report provided for in article 16 of the present Protocol.

7. Each State party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in the present article in respect of the rights set forth in some or all of the instruments listed in paragraph 1.

8. Any State party having made a declaration in accordance with paragraph 7 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.

#### **ARTICLE 14**

#### **FOLLOW-UP TO THE INQUIRY PROCEDURE**

1. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 13, paragraph 5, invite the State party concerned to inform it of the measures taken and envisaged in response to an inquiry conducted under article 13 of the present Protocol.

2. The Committee may invite the State party to submit further information about any measures that the State party has taken in response to an inquiry conducted under article 13, including as deemed appropriate by the Committee, in the State party's subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict, where applicable.

#### **PART IV FINAL PROVISIONS**

#### **ARTICLE 15 INTERNATIONAL ASSISTANCE AND COOPERATION**

1. The Committee may transmit, with the consent of the State party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, together with the State party's observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.

2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol that may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States parties in achieving progress in the implementation of the rights recognized in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.

#### **ARTICLE 16 REPORT TO THE GENERAL ASSEMBLY**

The Committee shall include in its report submitted every two years to the General Assembly in accordance with article 44, paragraph 5, of the Convention a summary of its activities under the present Protocol.

**ARTICLE 17**  
**DISSEMINATION OF AND INFORMATION ON THE**  
**OPTIONAL PROTOCOL**

Each State party undertakes to make widely known and to disseminate the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular with regard to matters involving the State party, by appropriate and active means and in accessible formats to adults and children alike, including those with disabilities.

**ARTICLE 18**  
**SIGNATURE, RATIFICATION AND ACCESSION**

1. The present Protocol is open for signature to any State that has signed, ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

**ARTICLE 19**  
**ENTRY INTO FORCE**

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or instrument of accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

**ARTICLE 20**  
**VIOLATIONS OCCURRING AFTER THE ENTRY INTO FORCE**

1. The Committee shall have competence solely in respect of violations by the State party of any of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol.
2. If a State becomes a party to the present Protocol after its entry into force, the obligations of that State vis-à-vis the Committee shall relate only to violations of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol for the State concerned.

**ARTICLE 21**  
**AMENDMENTS**

1. Any State party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States parties with a request to be notified whether they favour a meeting of States parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months of the date of such communication, at least one third of the States parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and, thereafter, to all States parties for acceptance.
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States parties that have accepted it.

**ARTICLE 22**  
**DENUNCIATION**

1. Any State party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The

denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13 before the effective date of denunciation.

### **ARTICLE 23**

#### **DEPOSITARY AND NOTIFICATION BY THE SECRETARY-GENERAL**

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Protocol.

2. The Secretary-General shall inform all States of:

(a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;

(b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment thereto under article 21;

(c) Any denunciation under article 22 of the present Protocol.

### **ARTICLE 24**

#### **LANGUAGES**

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States.

## Traduzione non ufficiale

# **Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione (2011)**

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Considerando che, in accordo con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Prendendo atto che gli Stati parte della Convenzione per i diritti del bambino (qui in avanti "la Convenzione") riconoscono i diritti stabiliti nella stessa ad ogni bambino sotto la loro giurisdizione senza alcuna discriminazione basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, l'origine etnica o sociale, situazione finanziaria, disabilità, condizione di nascita o di altro tipo, del bambino, dei suoi genitori o tutori legali,

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, interdipendenza e interconnessione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

Riaffermando altresì la condizione del bambino come portatore di diritti ed essere umano con dignità e capacità in evoluzione,

Riconoscendo che la condizione di speciale dipendenza dei bambini può creare loro vere e proprie difficoltà nel perseguire misure riparatrici alle violazioni dei loro diritti,

Considerando che il presente Protocollo rinforza e completa i meccanismi nazionali e regionali a disposizione dei bambini per presentare ricorsi per la violazione dei loro diritti,

Riconoscendo che l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente nel perseguire misure riparatrici per le violazioni dei diritti del bambino, e che tali rimedi devono prendere in considerazione il bisogno di procedure a misura di bambino a tutti i livelli,

Incoraggiando gli Stati parte a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire al bambino i cui diritti sono stati violati di avere accesso a effettivi ricorsi a livello nazionale,

Ricordando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre rilevanti istituzioni specializzate, con mandato di promozione e protezione dei diritti del bambino, possono esercitare a riguardo,

Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di migliorare ulteriormente l'implementazione della Convenzione e, laddove applicabile, dei relativi Protocolli opzionali riguardanti il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, sarebbe appropriato consentire

al Comitato sui diritti del bambino (da qui in avanti "il Comitato") di svolgere le funzioni previste dal presente Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Parte I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

Competenza del Comitato per i diritti del bambino

Lo Stato parte del presente protocollo riconosce la competenza del Comitato così come prevista nel presente protocollo.

Il Comitato non esercita la propria competenza rispetto a uno Stato parte del presente protocollo in materia riguardante violazioni di diritti riconosciuti in strumenti per i quali lo Stato non è parte.

Nessuna comunicazione viene accettata dal Comitato se riguardante uno Stato non parte del presente protocollo.

#### **Articolo 2**

Principi generali riguardanti il funzionamento del Comitato

Nello svolgimento delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio del superiore interesse del bambino. Il Comitato deve tenere in conto i diritti e le opinioni del bambino, a quest'ultime sarà dato il peso dovuto tenendo conto dell'età e del grado di maturità del bambino.

#### **Articolo 3**

Regole di procedura

Il Comitato adotta le regole di procedura da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel fare questo, deve avere riguardo, in particolare, all'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire procedure a misura di bambino.

Il Comitato include nelle proprie regole di procedura misure di salvaguardia per prevenire che il bambino venga manipolato da parte di coloro che agiscono per suo conto e può rifiutarsi di esaminare le comunicazioni che non considera nell'interesse del bambino.

#### **Articolo 4**

Misure di protezione

Lo Stato parte prende tutte le iniziative appropriate per assicurare che gli individui sotto la sua giurisdizione non siano soggetti a violazioni dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni

come conseguenza di comunicazioni o cooperazioni con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.

L'identità di ogni individuo o gruppo di individui interessati non deve essere rivelata pubblicamente senza esplicito consenso degli interessati.

## **Parte II**

### **Procedure di comunicazione**

#### **Articolo 5**

##### Comunicazioni individuali

Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di un individuo o gruppo di individui, sotto la giurisdizione di uno Stato parte, che sostiene di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti in uno qualsiasi dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:

La Convenzione;

Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;

Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Laddove una comunicazione sia presentata per conto di un individuo o gruppo di individui, ciò deve avvenire con il loro consenso, a meno che l'autore possa giustificare il fatto di agire per loro conto senza tale consenso.

#### **Articolo 6**

##### Misure provvisorie

In ogni momento dopo la ricezione della comunicazione e prima che la decisione nel merito sia stata raggiunta, il Comitato può trasmettere all'urgente attenzione dello Stato parte in questione una richiesta affinché egli prenda le misure provvisorie necessarie in circostanze eccezionali per evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni.

Laddove il Comitato eserciti la facoltà conferitagli dal paragrafo 1 del presente articolo, questo non pregiudica la sua decisione sull'ammissibilità o nel merito della comunicazione.

#### **Articolo 7**

##### Ammissibilità

Il Comitato considera inammissibile una comunicazione quando:

La comunicazione è anonima;

La comunicazione non è presentata in forma scritta;

La comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei Protocolli opzionali alla stessa;

La medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata esaminata o sia in corso di esame in base ad un'altra procedura internazionale d'inchiesta o di regolamento;

I ricorsi interni non sono esauriti. Questa regola non si utilizza qualora l'applicazione di tali ricorsi sia prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace;

La comunicazione è manifestamente infondata o non sufficientemente motivata;

I fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato parte interessato, a meno che tali fatti continuino dopo tale data;

La comunicazione non è stata trasmessa entro un anno dall'esaurimento dei ricorsi interni, ad eccezione dei casi per i quali l'autore possa dimostrare che non è stato possibile trasmettere la comunicazione entro tale termine.

## **Articolo 8**

Trasmissione della comunicazione

Tranne nel caso in cui una comunicazione venga considerata inammissibile e non ne faccia riferimento allo Stato parte interessato, il Comitato porta confidenzialmente all'attenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione che gli sia stata presentata in base a quanto previsto dal presente Protocollo il prima possibile.

Lo Stato parte interessato trasmette al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano sul caso e sui rimedi, se ci sono, che sono stati adottati. Lo Stato parte trasmette le proprie considerazioni il prima possibile e comunque entro sei mesi.

## **Articolo 9**

Soluzione amichevole

Il Comitato mette a disposizione i suoi buoni uffici alle parti al fine di raggiungere una soluzione amichevole del caso sulla base del rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione e/o dai Protocolli opzionali ad essa.

Un accordo su una soluzione amichevole raggiunta sotto il patrocinio del Comitato chiude l'esame della comunicazione sulla base del presente Protocollo.

## **Articolo 10**

Esame delle comunicazioni

Il Comitato prende in considerazione le comunicazioni ricevute sulla base del presente protocollo il più velocemente possibile, alla luce della documentazione che gli è stata sottoposta, a condizione che tale documentazione venga trasmessa alle parti interessate.

Il Comitato, per l'esame delle comunicazioni ricevute sulla base del presente Protocollo, tiene incontri a porte chiuse .

Laddove il Comitato abbia fatto richiesta di misure provvisorie, deve accelerare la considerazione nel merito della comunicazione.

Nell'esaminare le comunicazioni su presunte violazioni di diritti economici, sociali e culturali, il Comitato tiene in considerazione la ragionevolezza delle misure d'implementazione prese dallo Stato parte ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione. Nel fare ciò, il Comitato tiene presente che lo Stato parte può adottare differenti misure di politica pubblica per l'implementazione dei diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.

Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza ritardi, trasmette i propri pareri sulla comunicazione, assieme alle eventuali raccomandazioni allo Stato parte interessato.

## **Articolo 11**

Seguiti dell'esame

Lo Stato parte presta debita considerazione ai pareri del Comitato, come anche alle raccomandazioni, se presenti, e fornisce al Comitato una risposta scritta, includendo informazioni rispetto ad ogni azione intrapresa o prevista alla luce dei pareri e delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte trasmette la propria risposta il prima possibile o comunque entro sei mesi.

Il Comitato può invitare lo Stato parte a trasmettere ulteriori informazioni rispetto alle misure intraprese a seguito dei suoi pareri e raccomandazioni o all'attuazione dell'accordo di soluzione amichevole, se presente, includendole, se ritenuto appropriato dal Comitato, nel successivo rapporto dello Stato in base all'articolo 44 della Convenzione, all'articolo 12 del Protocollo opzionale sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile o in base all'articolo 8 del Protocollo opzionale della Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, laddove applicabili.

## **Articolo 12**

Comunicazioni interstatuali

Uno Stato parte al presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato ad accettare e considerare le comunicazioni in cui uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non sta adempiendo ai propri obblighi sulla base dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:

La Convenzione,

Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Il Comitato non accetta comunicazioni riguardanti uno Stato parte che non ha fatto tale dichiarazione o comunicazioni provenienti da uno Stato parte che non ha fatto tale dichiarazione.

Il Comitato mette a disposizione i proprio buoni uffici agli Stati parte interessati nella prospettiva di una soluzione amichevole sul caso, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione e dai Protocolli opzionali alla stessa.

La dichiarazione sulla base del paragrafo 1 del presente articolo deve essere depositata dagli Stati parte al Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale ne invia copia agli altri Stati. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite notifica al Segretario Generale. Tale recesso non pregiudica l'esame dei casi oggetto di comunicazioni già trasmesse in base al presente articolo; nessuna ulteriore comunicazione sarà ricevuta secondo il presente articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione sia stata accettata dal Segretario Generale, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

### **Parte III**

#### **Procedura d'inchiesta**

##### **Articolo 13**

Procedura d'inchiesta di gravi e sistematiche violazioni

Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili circa gravi e sistematiche violazioni di uno Stato parte dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e dai Protocolli opzionali alla stessa sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Comitato invita lo Stato parte a collaborare nell'esame delle informazioni e, a questo scopo, a sottoporre osservazioni senza ritardi rispetto alle informazioni in questione.

Prendendo in considerazione ogni osservazione che può essere trasmessa dallo Stato parte interessato, come ogni altra informazione attendibile a sua disposizione, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di relazionare urgentemente. Laddove giustificabile e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può includere una visita in loco.

Tale inchiesta viene condotta in maniera confidenziale, e la collaborazione dello Stato parte deve essere ricercata in ogni fase della procedura.

Dopo aver esaminato gli esiti di tale inchiesta, il Comitato trasmette senza ritardi tali esiti allo Stato parte interessato, assieme con commenti e raccomandazioni.

Lo Stato parte interessato replica con proprie osservazioni al Comitato il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla ricezione degli esiti, commenti e raccomandazioni trasmesse dal Comitato.

Dopo che la procedura è stata completata rispetto ad un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di includere un resoconto sommario dei risultati della procedura nella sua relazione prevista dall'articolo 16 del presente Protocollo.

Ogni Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o nell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista nel presente articolo rispetto ai diritti stabili da alcuni o tutti gli strumenti elencati al paragrafo 1.

Gli Stati parte che hanno fatto una dichiarazione in accordo con il paragrafo 7 del presente articolo possono, in ogni momento, ritirare tale dichiarazione tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 14**

Seguiti alla procedura d'inchiesta

Il Comitato può, se necessario, alla fine del periodo di sei mesi con riferimento all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato ad informarlo sulle misure intraprese o previste in risposta ad un'inchiesta condotta sulla base dell'articolo 13 del presente Protocollo.

Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni rispetto alle misure intraprese in risposta ad un'inchiesta condotta sulla base dell'articolo 13, includendole, se ritenuto opportuno dal Comitato, nel successivo rapporto dello Stato parte in base all'articolo 44 della Convenzione, all'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile o all'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, laddove applicabili.

#### **Parte IV**

##### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 15**

Assistenza e cooperazione internazionali

Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, ai fondi, ai programmi e ad altri organismi competenti i pareri e le raccomandazioni riguardanti comunicazioni e inchieste che richiedono una consulenza tecnica o di assistenza, assieme alle osservazioni e suggerimenti dello Stato parte, se presenti, su tali pareri o raccomandazioni.

Il Comitato può inoltre portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, ogni questione che emerge dalle comunicazioni nell'ambito del presente Protocollo che possa aiutarli nel decidere, ognuno per il proprio ambito di competenza, sulle opportune misure internazionali che potrebbero contribuire ad aiutare gli Stati parte ad attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai Protocolli opzionali alla stessa.

#### **Articolo 16**

## Relazione all'Assemblea Generale

Il Comitato includere nella sua relazione presentata ogni due anni all'Assemblea Generale in accordo con l'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione un resoconto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

### **Articolo 17**

#### Diffusione e conoscenza del Protocollo opzionale

Ogni Stato parte si impegna a rendere noto, a divulgare il presente Protocollo e facilitare l'accesso alle informazioni riguardanti i pareri e le raccomandazioni del Comitato, in particolare rispetto alle questioni che hanno coinvolto lo Stato parte, con mezzi appropriati e modalità accessibili agli adulti ed ai bambini, comprese le persone con disabilità.

### **Articolo 18**

#### Firma, ratifica e adesione

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato, ratificato o aderito alla Convenzione o a ciascuno dei primi due Protocolli opzionali alla stessa;

Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione o a ciascuno dei primi due Protocolli opzionali alla stessa. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite

Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione o a ciascuno dei primi due Protocolli opzionali alla stessa.

L'adesione avviene tramite deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale.

### **Articolo 19**

#### Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratifica il presente protocollo o aderisce ad esso dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o strumento di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica o adesione.

### **Articolo 20**

#### Violazioni avvenute dopo l'entrata in vigore

Il Comitato ha competenza solamente per le violazioni dello Stato parte dei diritti riconosciuti nella Convenzioni e/o in ciascuno dei primi due Protocolli opzionali avvenute dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.

Se uno Stato diventa parte del presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi dello Stato rispetto al Comitato dovranno riferirsi solo alle violazioni dei diritti riconosciuti nella Convenzioni e/o in ciascuno dei primi due Protocolli opzionali avvenute dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.

## **Articolo 21**

### Emendamenti

Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale trasmette l'emendamento proposto agli Stati Parte, con la richiesta di indicare se sono favorevoli ad una conferenza degli Stati Parte allo scopo di prendere in esame e decidere sulle proposte. Nel caso che, entro quattro mesi dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte sia favorevole alla conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione, e quindi a tutti gli Stati parte per l'accettazione.

Un emendamento adottato e approvato secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero degli strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero degli Stati parte alla data di adozione dell'emendamento. In seguito, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente il deposito del suo strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati parte che lo hanno accettato.

## **Articolo 22**

### Denuncia

Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in ogni momento attraverso una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

La denuncia non pregiudica l'applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo per ogni comunicazione inviata in base all'articolo 5 o 12 o ogni inchiesta iniziata in base all'articolo 13 prima dell'effettiva data di denuncia.

## **Articolo 23**

### Deposito e notifica al Segretario Generale

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente protocollo.

Il Segretario Generale informa tutti gli Stati per questioni relative a:

Firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;

Data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento dello stesso in base all'articolo 21;

Ogni denuncia in base all'articolo 22 del presente protocollo.

#### **Articolo 24**

##### Traduzioni

Il presente Protocollo, il cui testo in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo è equivalentemente autentico, viene depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati.